

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 19.11.2025, il ricorrente espone che il giorno 08.04.2023 sottoscriveva con la società D*** un contratto per prestazioni odontoiatriche. Contestualmente, stipulava con la resistente contratto di dilazione di pagamento n. ***704, ricomprensivo parte del prezzo delle prestazioni odontoiatriche per complessivi euro 5.000,00. A fare data dal 24.05.2025, la società D*** ometteva l'esecuzione delle prestazioni rimanenti, rendendosi di fatto inadempiente. L'inadempimento risulta non di scarsa importanza, come dimostrato dalla relazione medica che allega.

Pertanto, il 17.06.2025, il ricorrente metteva in mora il fornitore ed il finanziatore, richiedendo la sospensione delle richieste di pagamento e la rifusione dei ratei corrisposti.

Con il ricorso, chiede di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 125 quinquies TUB, con conseguente rimborso delle rate già versate.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza dell'ABF *ratione materiae*. Affermando che nello schema contrattuale oggetto del ricorso (che prevede la cessione all'intermediario di un blocco di crediti da parte di un esercente attività di impresa) il cliente/ricorrente non stipula un contratto direttamente con la resistente, bensì con un soggetto terzo, il quale poi cede i crediti all'intermediario. Logica conseguenza delle superiori riflessioni è che, in ogni caso, l'odierna resistente non può essere considerata legittimata passiva nel procedimento.

Nel merito, afferma che, nonostante parte ricorrente contesti l'inadempimento del fornitore, non produce evidenze in tal senso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione ex art. 125-quinquies TUB di un contratto con l'intermediario, con conseguente rimborso delle rate già versate all'intermediario.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, egli ha stipulato con la resistente un contratto di finanziamento al fine di sostenere gli oneri riferiti a prestazioni odontoiatriche erogate dalla società D***. Parte resistente fornisce un inquadramento giuridico differente, sollevando alcune questioni pregiudiziali volte alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti:

- 1) il contratto è rubricato come "Accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa per l'acquisto di beni e servizi";
- 2) esso prevede l'accettazione, da parte del cliente, di una dilazione di pagamento proposta dall'esercente (società D***) al fine dell'acquisto di un bene/servizio (nel caso di specie cure odontoiatriche);
- 3) tale accordo viene identificato come parte integrante e sostanziale del contratto di acquisto del bene/servizio offerto dall'esercente;
- 4) la dilazione è a titolo gratuito, senza applicazione di interessi o altri oneri, fatta salva l'applicazione di una penale per il mancato pagamento delle rate;
- 5) il contratto contiene un'autorizzazione alla cessione del credito derivante dallo stesso all'odierna resistente (cessionaria).

Collegata alla cessione è anche l'autorizzazione, concessa all'intermediario/cessionario, all'addebito diretto in via continuativa su carta di pagamento.

L'operazione, per come configurata nel caso in esame, si può inquadrare in un particolare modello di finanziamento nota come *Buy Now Pay Later*.

In particolare, lo schema è quello per cui la dilazione di pagamento è concessa dall'esercente, con contestuale cessione del credito all'intermediario.

Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il giorno 8.04.2023 la parte ricorrente stipulava con un soggetto distinto dall'intermediario resistente un contratto per prestazioni odontoiatriche. A tale proposito, veniva sottoscritto tra le stesse parti uno specifico "Accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa del prezzo di acquisto di beni e servizi", il quale prevedeva che il pagamento dell'importo complessivo di euro 5.000,00 sarebbe avvenuto in ventiquattro rate mensili di euro 208,33 ciascuna. Era precisato che tale accordo doveva intendersi come parte integrante e sostanziale del contratto di acquisto di beni e servizi stipulato tra le stesse parti. Inoltre, in virtù dello stesso accordo, la parte ricorrente prendeva atto ed accettava che il fornitore cedesse a titolo oneroso all'intermediario resistente – specificamente individuato - il credito derivante dal contratto di acquisto di beni e servizi. In sostanza, dunque, il fornitore concedeva alla parte ricorrente una dilazione di pagamento con

riferimento al prezzo delle prestazioni oggetto del contratto principale e contestualmente cedeva il relativo credito all'intermediario resistente.

Si deve, in primo luogo, ritenere infondata l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. La domanda formulata con il ricorso riguarda espressamente la risoluzione di un contratto di finanziamento, che comunque vede come obbligato al rimborso il ricorrente, ancorché questo non lo abbia sottoscritto. Deve dunque essere valutato nel merito se, in virtù del collegamento con altro contratto, sottoscritto dal ricorrente, su di esso possano riverberarsi le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultimo.

A tale proposito, invocando l'applicazione dell'art. 125-quinquies T.U.B., la parte ricorrente domanda la risoluzione del contratto di finanziamento, che vede come finanziatore l'intermediario resistente e, per l'effetto, la restituzione degli importi già pagati con le rate di ammortamento.

La norma citata, compresa nella speciale disciplina del credito ai consumatori, dispone in effetti che il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato a un contratto di fornitura di beni e servizi laddove risulti un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore e sempre che quest'ultimo sia stato preventivamente costituito in mora. La stessa norma prevede inoltre che, a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere eventualmente applicato, mentre non è tenuto a restituire al finanziatore l'importo già versato al fornitore, che il finanziatore ha piuttosto il diritto di ripetere direttamente nei confronti di quest'ultimo.

Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di finanziamento collegato al contratto di fornitura di servizi odontoiatrici non risulta essere stato stipulato tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente. È piuttosto lo stesso fornitore di beni e servizi ad aver concesso alla propria controparte contrattuale, l'odierna parte ricorrente, una dilazione di pagamento, procedendo quindi alla cessione del credito dilazionato all'intermediario resistente. E ciò, stando a quel che riferisce l'intermediario resistente, in virtù di un rapporto di *factoring* preesistente tra lo stesso intermediario e il fornitore. Deve dunque escludersi che nel caso di specie possa trovare applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 125-quinquies T.U.B. L'intermediario resistente è infatti semplice cessionario di un credito del fornitore nei confronti della parte ricorrente. In ogni caso, poi, risulta chiaramente che la dilazione di pagamento è stata concessa alla parte ricorrente a titolo gratuito e, ai sensi dell'art. 122, co. 1, lett. a), la disciplina del credito ai consumatori non si applica nel caso di finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri.

Con il recepimento della cd. Direttiva "CCDII" (Direttiva UE 2023/2225 del 18 ottobre 2023), il *Buy Now, Pay Later*, in ogni sua possibile declinazione, sarà ricondotto nell'alveo della nuova disciplina europea sul credito ai consumatori. Tale adeguamento dell'ordinamento nazionale è già avvenuto con il d.lgs. 212/2025, che prevede, in linea con l'art. 27 dell'anzidetta direttiva, una piena applicazione della disciplina di cui all'art. 125-quinquies TUB, ma ciò solo a partire dal 20.11.2026.

Tuttavia, a principi analoghi a quello stabilito da tale normativa si può giungere valorizzando il diritto civile comune. E', infatti, incontestabile che il debitore ceduto possa opporre al cessionario la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso col cedente dal quale sia sorto il credito oggetto di cessione. E ciò anche quando la risoluzione sia posteriore all'accettazione della cessione, giacché, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione ha efficacia retroattiva tra le parti. Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che il contratto intercorso tra ceduto e cedente sia stato risolto per inadempimento, né risulta che quel contratto contenesse una clausola risolutiva espressa per inadempimento del fornitore. La comunicazione del reclamo, d'altra parte, contiene una generica diffida e messa in mora, sicché neppure può ritenersi che nel caso di specie il contratto sia stato risolto di diritto su diffida ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

La domanda della parte ricorrente nei confronti dell'intermediario resistente non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE